

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

e dal **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1998

---

Modifiche al codice di procedura penale  
in materia di esecuzione di misure cautelari

---

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti allarmanti episodi di fuga hanno rivelato l'esistenza, nel sistema, di lacune che riguardano l'impianto normativo e il piano organizzativo.

Occorrono pertanto interventi diretti ad incidere su entrambi i versanti, allo scopo di serrare le «maglie» in presenza di alcune preoccupanti sfasature.

Il disegno di legge si propone di apportare una serie di modifiche normative dirette a colmare le lacune più vistose del sistema processuale, senza sconvolgere la disciplina della fase cautelare e l'attuale conformazione dell'esecutività delle sentenze. Si tratta di un intervento di carattere circoscritto e mirato, che si appunta soltanto su poche norme del codice di rito.

In merito ad esso il Governo è naturalmente pronto a recepire i contributi che verranno dal dibattito parlamentare, oltre che a valutare l'opportunità di ridisegnare altri istituti processuali per assicurarne una maggiore efficacia in vista dell'esecuzione della pena.

Va inoltre precisato che, nell'ottica della sinergia degli interventi, il Governo sta approntando anche misure di carattere organizzativo, tramite la predisposizione di opportune circolari, tese a configurare un sistema di «allerta informativo» che punti a razionalizzare il flusso delle informazioni tra l'autorità giudiziaria, le forze di polizia e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. L'impianto attuale risente infatti di disarmonie dovute a *deficit* informativi o a discontinuità di carattere temporale nelle comunicazioni tra le indicate autorità.

Il disegno di legge intende, per un verso, ampliare le ipotesi di ripristino della custodia cautelare quando sono decorsi i termini di custodia in presenza di gravi reati; per altro verso, prevede un particolare regime cautelare in presenza di una sentenza di ap-

pello che confermi la sentenza di condanna di primo grado.

Funzionale ad entrambi questi interventi è l'ampliamento dei casi in cui la polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa al fermo dell'imputato.

Con riguardo ai provvedimenti derivanti dalla scarcerazione per decorrenza dei termini, si prevede l'introduzione di una nuova ipotesi di ripristino della custodia cautelare attraverso l'inserimento della lettera *a-bis* nel comma 2 dell'articolo 307 del codice di procedura penale. In particolare, il ripristino della custodia viene consentito quando nei confronti di un imputato per reati tassativamente elencati, contrassegnati da una non trascurabile gravità, ricorre l'esigenza cautelare connessa alla pericolosità sociale (articolo 274, comma 1, lettera *c*) ricavabile dai comportamenti tenuti successivamente al provvedimento di scarcerazione.

La previsione muove dal convincimento che non è possibile mantenere un atteggiamento di sostanziale neutralità valutativa rispetto ai comportamenti dell'imputato rimesso in libertà per decorrenza dei termini. La questione investe quei comportamenti, anche non costituenti reato, immediatamente evocativi di un pericolo di recidiva. Si pensi ad un associato per delinquere che, non appena scarcerato, riprende i contatti con gli altri componenti del sodalizio criminale, ovvero ad un imputato di reati sessuali in danno di minori che, ottenuta la libertà, ponga in essere attività di contatto con minori, sia pure di per sè non autonomamente rilevanti in sede penale.

Appare quindi necessario che il legislatore si faccia carico di una diversa prospettiva valutativa, consentendo al giudice di ripristinare la custodia in presenza di atti o comportamenti, successivi alla

scarcerazione, dai quali è possibile ricavare la pericolosità del soggetto.

L'indubbio rilievo di questa innovazione suggerisce di limitarne il ricorso, come si è detto, nei confronti di imputati di reati che destano un particolare allarme sociale.

Sempre nell'ambito dell'articolo 307, viene ridefinita la disciplina del fermo prevista dal comma 4. In primo luogo, si procede ad un ampliamento del ventaglio applicativo, estendendolo, oltre che ai casi di violazione di misure gradate, anche ai casi di cui alla lettera *b*) del comma 2, e cioè di pericolo di fuga insorto contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna.

L'attuale esclusione non sembra infatti corrispondere ad apprezzabili esigenze di coerenza sistematica e politico-criminale. Inoltre, viene modificato uno dei presupposti sostanziali del fermo, attualmente consentito quando l'imputato «si è dato alla fuga».

La previsione vigente denota un evidente paradosso, calibrata com'è a contrastare una fuga già in atto. In realtà, proprio la funzione elettiva dell'istituto del fermo, ravvisabile nella prioritaria esigenza di impedire la fuga, legittima la modifica normativa a contenuto anticipatorio: è necessario, dunque, stabilire che il fermo è consentito quando l'imputato «stia per darsi alla fuga».

La disciplina del fermo viene sottoposta ad un'ulteriore significativa modifica con l'articolo 2 del disegno di legge che incide sul tessuto della norma dell'articolo 384 del codice di procedura penale.

Si sancisce, con l'aggiunta di un comma *3-bis*) all'articolo 384, che la polizia giudiziaria possa procedere di propria iniziativa al fermo, se ricorrono gli stessi presupposti indicati nel comma 3 della norma citata - e quindi specifici elementi di pericolo di fuga -, in presenza di un imputato sottoposto ad una misura coercitiva non custodiale emanata per reati di particolare gravità, ovvero sulla base del nuovo articolo *605-bis* («doppia» sentenza di condanna).

In questi casi, l'innovazione normativa, oltre a consentire di fronteggiare più effica-

cemente il pericolo di fuga, restituisce razionalità al sistema, allineandolo alla disciplina della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia (articolo 307 del codice di procedura penale).

Di particolare rilievo è la norma contenuta nell'articolo 3.

Il Governo intende, con questa disposizione, affrontare la condizione degli imputati in stato di libertà condannati in primo e secondo grado. Lo scopo è quello di ridurre lo spazio del pericolo di fuga. Obiettivo, questo, che trova legittimazione in quell'indirizzo giurisprudenziale che riconosce alla pronuncia di una sentenza di condanna portata significativa ai fini della valutazione del pericolo di fuga quanto più sia ravvicinata l'esecutività della sentenza.

La traduzione normativa di questo intento viene ottenuta prevedendo che il giudice di appello, quando conferma la condanna di primo grado, applichi, contestualmente o successivamente alla sentenza, una misura cautelare, se non ritiene di poter escludere il pericolo di fuga.

L'applicazione di una delle misure cautelari previste dal codice di rito risulta pertanto ancorata a presupposti marcatamente conformati: il giudice, infatti, per non dare corso all'applicazione della misura stessa, dovrà motivare le ragioni che permettono di reputare inesistente il pericolo di fuga. In altre parole, alla doppia sentenza di condanna viene ricollegata una prognosi di definitività della sentenza che legittima l'applicazione di una delle misure cautelari idonee a contrastare il pericolo di sottrazione all'esecuzione della pena salvo che sussistano elementi capaci di vanificare la ricorrenza del descritto pericolo.

Va messo in rilievo che la disposizione, con il consentire al giudice di applicare misure cautelari «gradate», non si appiattisce sulle misure custodiali e prefigura un percorso valutativo che privilegia il richiamo ai principi di proporzione e di adeguatezza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nel comma 2 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) se nei confronti di un imputato per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), o previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, ricorre l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *c*), desunta da comportamenti o atti sopravvenuti al provvedimento di scarcerazione».

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: «, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1» sono inserite le seguenti: «o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera *b*)» e le parole «si è dato» sono sostituite dalle seguenti: «stia per darsi».

### Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 384 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*3-bis*). La polizia giudiziaria può altresì procedere al fermo di propria iniziativa dell'imputato sottoposto a misura personale coercitiva diversa dalla custodia cautelare o degli arresti domiciliari, disposta ai sensi dell'articolo 605-*bis* ovvero per uno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), o previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, quando risultano specifici elementi che rendono fondato il pericolo che l'imputato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per

la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 605-bis - (*Misure cautelari disposte dal giudice di appello*) - 1. Il giudice di appello, quando conferma la sentenza di condanna dell'imputato e la pena da espiare non è inferiore a cinque anni di reclusione, dispone, contestualmente o successivamente alla sentenza, una misura cautelare, se ritiene di non poter escludere il pericolo che l'imputato si sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga».





